

- 2) Se gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possano essere interpretati nel senso che l'obbligo, risultante dalle disposizioni di diritto nazionale, di espletare la procedura di liquidazione della società — consistente nel portare a termine gli affari sociali in corso, riscuotere i crediti, adempiere le obbligazioni e liquidare il patrimonio della società, soddisfare i creditori o fornire loro garanzie, depositare il bilancio relativo a tali attività ed indicare il custode dei libri e dei documenti — la quale precede lo scioglimento della società che avviene nel momento della cancellazione dal registro, costituisce una misura adeguata, necessaria e proporzionata a un interesse pubblico meritevole di tutela, qual è la tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori della società migrante.
- 3) Se gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che le restrizioni alla libertà di stabilimento includono l'ipotesi in cui una società, allo scopo di trasformarsi in una società di un altro Stato membro, trasferisce la propria sede sociale in quest'ultimo Stato senza cambiare la sede dello stabilimento principale che rimane nello Stato di costituzione.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi  
Bíróság (Ungheria) il 26 febbraio 2016 — Günter Horváth/Vas Megyei Kormányhivatal**

(Causa C-113/16)

(2016/C 211/30)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti**

*Ricorrente:* Günter Horváth

*Resistente:* Vas Megyei Kormányhivatal

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se costituisca una restrizione contraria agli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che subordina il mantenimento dei diritti di usufrutto e di uso sui terreni agricoli alla prova di un vincolo di stretta parentela con il soggetto che ha costituito tali diritti, con la conseguenza che, qualora il titolare del diritto di usufrutto o di uso non possa provare tale vincolo di stretta parentela, il suo diritto si estingue ex lege, senza dar luogo a indennizzo.
  - 2) Se, tenuto conto degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incida realmente in uguale misura sui cittadini dello Stato membro di cui trattasi e sui cittadini di altri Stati membri una normativa di uno Stato membro come quella oggetto del procedimento principale, che subordina il mantenimento dei diritti di usufrutto e di uso sui terreni agricoli alla prova di un vincolo di stretta parentela con la persona che ha costituito tali diritti, con la conseguenza che, qualora il titolare del diritto di usufrutto o di uso non possa provare detto vincolo di stretta parentela, il suo diritto si estingue ex lege, senza dar luogo a indennizzo.
-